

di SABATINO PIZZANO

Attività spettacolistiche e fieristiche: niente interconnessione Pos

Gli operatori assoggettati al regime Iva speciale di cui all'art. 74-quater non saranno coinvolti dalle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in tema di integrazione tecnologica obbligatoria (Ag. Entrate, interpello n. 298/2025).

Con il documento interpretativo reso pubblico il 27.11.2025, l'Amministrazione Finanziaria ha fornito un'attesa e quanto mai opportuna precisazione destinata a rassicurare un'ampia platea di operatori attivi nel comparto fieristico, espositivo e delle manifestazioni a carattere artistico, scientifico e industriale.

La questione affrontata dall'Agenzia delle Entrate riguardava l'applicabilità del **nuovo vincolo di integrazione tecnica tra dispositivi Pos e registratori telematici**, introdotto dalla riformulazione dell'art. 2, c. 3 D.Lgs. 127/2015 operata dall'art. 1, cc. 74-77 L. 207/2024, con efficacia a decorrere dal 1.01.2026. Essa impone agli esercenti di dotarsi di strumenti tecnologici che assicurino la **piena integrazione tra il processo di registrazione dei corrispettivi e quello di accettazione dei pagamenti elettronici**, consentendo così all'Erario di rilevare con immediatezza eventuali discordanze tra gli incassi effettivi e la documentazione fiscale emessa.

Il caso concreto sottoposto all'esame dell'Agenzia concerneva un'associazione priva di finalità lucrative, operante nel settore delle manifestazioni ed esposizioni feline. Tale ente, i cui proventi derivano dall'organizzazione di eventi riconducibili al **punto 5 della Tabella C allegata al D.P.R. 633/1972**, applica il regime Iva speciale disciplinato dall'art. 74-quater e presenta un giro d'affari annuo contenuto entro la soglia dei 50.000 euro. Proprio questa circostanza consente di avvalersi delle semplificazioni riservate ai cosiddetti "contribuenti minori" dall'art. 8 D.P.R. 544/1999, certificando gli incassi mediante ricevute fiscali o titoli prestampati anziché attraverso apparecchiature automatizzate.

L'Agenzia ha chiarito in modo inequivocabile e risolutivo che **le attività contemplate nella Tabella C del D.P.R. 633/1972 restano completamente estranee all'obbligo di collegamento** tra strumenti di accettazione dei pagamenti elettronici e apparati per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. La ratio di tale esclusione risiede nella peculiare architettura informativa già da tempo predisposta per questo specifico comparto economico: i dati relativi ai titoli di ingresso vengono infatti convogliati verso la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) secondo le modalità stabilite dal D.M. 13.07.2000, e successivamente messi a disposizione dell'Erario attraverso un canale informativo dedicato e del tutto autonomo rispetto al sistema dei corrispettivi telematici ordinari. Sarebbe pertanto manifestamente ridondante e privo di giustificazione sistematica imporre a questi soggetti un ulteriore gravoso adempimento tecnologico, posto che l'Amministrazione già dispone, per altra via, delle informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri di controllo e accertamento.

Va peraltro evidenziato con la dovuta chiarezza che permane inalterato **l'obbligo generale di accettare pagamenti mediante strumenti elettronici** derivante dalla vigente normativa antievazione: ciò che viene escluso per gli operatori in regime 74-quater Tabella C è unicamente il vincolo di interconnessione tecnica tra terminale Pos e registratore telematico, non già la disponibilità del dispositivo per l'accettazione delle carte.

Merita invece una considerazione affatto diversa il trattamento delle **eventuali attività accessorie svolte in regime ordinario al di fuori del perimetro coperto dalla disciplina speciale**, quali ad esempio la commercializzazione di gadget e materiale promozionale, la somministrazione di alimenti e bevande o l'erogazione di altre prestazioni autonome rispetto al mero ingresso alla manifestazione: per queste operazioni, qualora documentate separatamente e rientranti nel campo di applicazione dell'art. 2 D.Lgs. 127/2015, troveranno regolare applicazione gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e, a partire dal prossimo anno, anche il nuovo requisito dell'integrazione tecnologica tra Pos e registratore telematico in relazione ai pagamenti elettronici incassati.